

COMUNE DI QUINGENTOLE
Provincia di Mantova

DELIBERAZIONE N° 11
del 30/04/2022

Prot. n° 1585

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **STRAORDINARIA** di prima convocazione

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2022.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **TRENTA** del mese di **APRILE** alle ore **08:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

			PRESENTE	ASSENTE
1) PERLARI	Avv.	Luca	X	
2) SCARDIGNO		Pantaleo	X	
3) VISENTINI		Luca	X	
4) MANICARDI	Dr.	Alberto	X	
5) SPADINI		Marco	X	
6) MARANGONI		Mauro	X	
7) SGARBI		Giuliano	X	
8) KAUR		Mandeep	X	
9) GRIGOLI		Rita	X	
10) GHIRARDI	Dr.	Lorenzo	X	
11) RAFFALDI		Cristian	X	
		TOTALI	11	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra **MOSTI dott.ssa Rosella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PERLARI Avv. Luca** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di C.C. N° 11 del 30/04/2022

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata con presente atto:

IL RESPONSABILE del SETTORE
ECONOMICO - FINANZIARIO
F.to TANCHELLA Rag. Marzia

Illustra l'argomento il Sindaco dichiarando che vi sono stati aumenti medi del 2,27% rispetto allo scorso anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27/12/2013 n. 147, Legge di stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'imposta unica comunale (IUC) a decorrere dal 1 gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata legge di stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738 sopprime la IUC per le componenti IMU e TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati:

- L'art. 151, comma 1 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- L'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n.296/2006, secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021 (cd. Dl Milleproroghe), convertito nella Legge n. 15 del 25/02/2022, che prevede: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA n. 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021 recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio” denominata MTR2;

Visto in particolare l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025 (MTR2);

Vista la determina n. 2/2021 DRIF di ARERA con cui sono stati forniti chiarimenti riguardanti l'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria;

Evidenziato che, come sopra accennato, l'art. 1 comma 738 della legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata legge di stabilità 2014 dai commi 641 a 668;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Preso atto che il versamento della TARI 2022 avverrà in due rate con scadenza il 30/06/2022 e 31/10/2022;

Considerato che per la determinazione delle tariffe le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Rilevato che ai fini de calcolo delle tariffe TARI vengono adottati i coefficienti di cui alle tabelle del suddetto D.P.R. 158/1999 riportati in parte dispositiva;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (PEF) redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti integrato dei costi sostenuti dal Comune;

Atteso che anche il nuovo metodo tariffario MTR2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato a coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani*";

Ritenuto dunque, che anche con il MTR2 i parametri per la determinazione della TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Per l'anno 2022 il parametro considerato per il limite di crescita rispetto alle entrate tariffarie 2021 è pari al 2,27%;

Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF 2022, approvato con propria precedente deliberazione in data odierna, calcolato in funzione dei costi di esercizio del comune di Quingentole e quelli forniti dal gestore Mantova Ambiente, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527 della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, come previsto dal MTR2 e come validato dall'ETC, il quale espone un costo complessivo di Euro 158.932,00 al lordo del contributo del MIUR determinato in Euro 459,00 e pertanto il piano tariffario è determinato nell'importo complessivo di Euro 158.473,00;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte dai Comuni;

Rilevato che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 sono quelle indicate in parte dispositiva al presente atto, che riporta, distinti per categoria, i coefficienti Ka, kb, kc e kd;

Ricordato che la delibera di approvazione delle tariffe TARI dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dall' art. 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011;

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Ritenuto di approvare le tariffe per l'anno 2022;

Aperta e chiusa la discussione per mancanza di interventi;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Con voti favorevoli n°8, astenuti ==, contrari n°3 (Ghirardi, Raffaldi, Grigoli) espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare tutto quanto esposto in premessa narrativa;
- 2) Di approvare le tariffe TARI 2022, distinte fra utenze domestiche e utenze non domestiche, come specificate nel seguito così come i coefficienti adottati per ciascuna categoria di utenza;

A) UTENZE DOMESTICHE

NUCLEO FAMILIARE	Coefficiente attribuz. Parte fissa Ka	QUOTA FISSA (€/mq/anno)	Coeff. Attrib. parte variabile 1 Kb-Rd	QUOTA PER (€/anno)	VARIABILE FAMIGLIA
1 componente	0,80	0,855438	0,82	46,090948	
2 componenti	0,94	1,005139	1,42	79,816032	
3 componenti	1,05	1,122762	2,01	112,979031	
4 componente	1,14	1,218999	2,59	145,579945	
5 componente	1,23	1,315235	3,16	177,618775	
6 più componenti	1,30	1,390086	3,72	209,095520	
7 garage e cantine non pertinenziali	0,80	0,855438	0,00	0,000000	

B) UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	Descrizione	COEFFICIENTE ATTRIBUZIONE QUOTA FISSA	TARIFFA QUOTA FISSA	COEFFICIENTE ATTRIBUZIONE QUOTA VARIABILE	TARIFFA QUOTA VARIABILE 1
		KC	€/MQ	Kd-Rd	€/MQ
1	Musei, biblioteche	0,54	0,561872	4,39	0,665392
2	Cinematografi e teatri	0,40	0,420091	3,20	0,485024
3	Autorimesse	0,56	0,582877	4,55	0,689644
4	Campeggi	0,82	0,861187	6,73	1,020066
5	Stabilimenti balneari, piscine e simili	0,51	0,535616	4,16	0,630531
6	Autosaloni	0,51	0,535616	4,00	0,606280
7	Alberghi con ristorante	1,42	1,491324	11,65	1,765791
8	Alberghi senza ristorante	1,08	1,134246	8,88	1,345942
9	Case di riposo	1,13	1,181507	9,21	1,395960
10	Ospedali, case di cura e cliniche	1,18	1,239269	9,68	1,467198
11	Uffici e agenzie	1,30	1,360045	10,62	1,608916
12	Banche ed istituti di credito	0,58	0,609132	4,77	0,722231
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,40	1,470319	11,50	1,743055
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze beni durevoli	1,60	1,680365	11,93	1,808230
15	Negozi particolari quali filatelia	0,72	0,750913	5,87	0,888958
16	Banchi del mercato beni durevoli		1,507077		1,779432
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,45	1,522831	11,50	1,743055
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	0,861187	6,76	1,024613
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, vetrerie	1,09	1,144749	8,95	1,356552
21	Attività artigianali di produzione beni specifici non alimentari	0,70	0,735160	4,60	0,697222
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,90	4,095889	45,00	6,820650
23	Mense, birrerie, amburgherie, piadinerie	6,24	6,553423	51,17	7,755079
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	4,158903	32,44	4,916931
25	Supermercati generi alimentari	2,39	2,510045	19,61	2,972288
26	Plurilicenze alimentari e/o miste (mini market, attività miste) fino a 500 mq.	1,54	1,617351	12,60	1,909782
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,17	7,530135	58,76	8,906253
28	Ipermercati di generi misti vendita al dettaglio	2,30	2,415524	18,15	2,750996
29	Banchi di mercati generi alimentari		5,471688		6,478102
30	Discoteche, night club e sale giochi	1,04	1,092237	8,56	1,297439
31	Scuole pubbl. e priv. Edifici comunali, luoghi accessori al culto	0,40	0,420091	3,28	0,497150
32	Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	0,582877	4,55	0,689644
33	Stazioni ferroviarie con o senza biglietteria	0,56	0,582877	4,55	0,689644
34	Magaz. Sfitti/inutilizzati con serv.	0,28	0,291438	2,28	0,344822

	Allacciati e/o mobilio, parcheggi coperti				
35	Autotrasporti e corriere spedizioni e magazzini vendita ingrosso	0,38	0,399087	3,50	0,530495
36	Distributori carburante con o senza area vendita prodotti	0,82	0,861187	6,73	1,020066
37	Impianti di lavaggio autoveicoli, automatici e non, con o senza area vendita prodotti	0,82	0,861187	6,73	1,020066
38	Palestre, scuole di ballo e simili attività sportiva al chiuso	0,82	0,861187	6,73	1,020066
39	Impianti sportivi (stadi di calcio o altri sport, di atletica ecc.) attiv. Sportiva all'aperto	0,82	0,861187	6,73	1,020066
40	Esposizioni beni durevoli (mobilifici, arredi giardino e simili)	0,43	0,446347	3,52	0,533526
41	Poliambulatori, Centri diagnostici, Centri medici polivalenti e Cliniche "giornaliere"	1,00	1,050228	10,00	1,515700
42	Agriturismo con pernottamento e ristorazione	0,99	1,043927	8,16	1,236053
43	Agriturismo con solo pernottamento	0,76	0,793972	6,22	0,942159
44	Convitti, conventi, caserme e carceri	1,13	1,181507	9,21	1,395960
45	Studi professionali tecnici	0,61	0,640639	5,03	0,762397
46	Studi medici, veterinari, fisioterapisti, psicologi, analisi	1,30	1,360045	10,62	1,608916
47	Sede di partito, associazione sindacale, autoscuole, altre associazioni culturali o sportive	1,07	1,123744	8,78	1,330785
48	Uffici e caselli autostradali	1,30	1,360045	10,62	1,608916
49	Attività artigianali tipo botteghe: odontotecnici e studi fotografici	0,93	0,971461	7,62	1,154963
50	Attività artigianali tipo botteghe: lavasecco e tintoria	1,03	1,081735	8,48	1,285314
51	Gommista	1,25	1,312785	10,25	1,553593
52	Attività industriali con capannoni produzione alimentari		0,882192		0,848792
53	Attività artigianali con capannoni produzione alimentari	0,84	0,882192	5,60	0,848792
54	Agriturismo con solo ristorazione e assoc. ricreative ristorante/bar (ingresso riserv. ai soci)	2,77	2,911232	22,71	3,441852
55	Fast Food	6,24	6,553423	51,17	7,755079
56	Laboratorio e negozi pane e pasta	2,39	2,510045	19,61	2,972288
57	Macelleria, salumi e formaggi, gastronomie	2,39	2,510045	19,61	2,972288
58	Negozi vendita generi alimentari fino a 250 metri quadrati	2,39	2,510045	19,61	2,972288
59	Florovivaismo con vendita prodotti per giardinaggio, arredo e accessori per esterno	1,61	1,690867	12,71	1,925697
60	Pizza al taglio	9,23	9,693604	75,66	11,467786
61	Gdo beni durevoli (grandi superfici) e centri di vendita ingrosso generi misti	1,61	1,690867	12,71	0,00000
90	Strutture non alberghiere di cui ala L.R. 27/2015	0,76	0,000000	6,22	0,00000

- 3) Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nell'aliquota del 5%;
- 4) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2022;
- 5) Di dare atto che il versamento della TARI 2022 avverrà in due rate con scadenza il 30/06/2022 e il 31/10/2022;
- 6) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO – Presidente
F.to PERLARI Avv. Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSTI Dott.ssa Rosella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267)

Pubbl. n° 163

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 10/05/2022
Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell'elenco inviato ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell'art. 125 – del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267;

Il Segretario Comunale
F.to MOSTI Dott.ssa Rosella



IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

La presente deliberazione di Consiglio Comunale è divenuta esecutiva il
ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267.

Il Segretario Comunale
F.to MOSTI Dott.ssa Rosella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Funzionario Incaricato
F.to Angela Borghi